



COMUNE DI SIMALA
PROVINCIA DI ORISTANO

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI,
FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA
EUROPEA**

(Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 31 Dicembre 2024 n. 209).

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 06.05.2026

IL SINDACO
Gianmarco Atzei

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Enrica Olla

INDICE

TITOLO I. DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE	3
ART. 1 Oggetto	3
ART. 2 Regole generali	3
ART. 3 Divieto di frazionamento artificioso e suddivisione in lotti funzionali	3
ART. 4 Obblighi di trasparenza	3
ART. 5 Principi di rotazione	4
ART. 6 Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione	4
ART. 7 Deroga e disapplicazione del principio di rotazione	5
ART. 8 Affidamenti di valore inferiori a € 40.000,00	5
ART. 9 Affidamenti di valore pari o superiori a € 40.000,00	6
ART. 10 Stipula del contratto	6
ART. 11 Termine dilatorio	6
ART. 12 Esecuzione anticipata	7
ART. 13 Garanzie	7
	8
TITOLO II. ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	
ART. 14 Affidamenti diretti	8
ART. 15 Contratti riservati	8
ART. 16 Indagini di mercato	8
ART. 17 Requisiti da richiedere all'operatore	8
ART. 18 Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto	8
ART. 19 Verifica della congruità dell'offerta	9
ART. 20 Anomalia dell'offerta	9
TITOLO III. ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA	10
ART. 21 Procedure negoziate	10
ART. 22 Iter procedimentale	10
ART. 23 Fasi della procedura	10
ART. 24 Decisione a contrarre	10
ART. 25 Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare	11
ART. 26 L'indagine di mercato	11
ART. 27 Individuazione degli operatori economici da invitare	12
ART. 28 Anomalia dell'offerta	14
ART. 29 Invito alla procedura	14
ART. 30 Contenuto della lettera d'invito	14
ART. 31 Criteri di aggiudicazione	15
ART. 32 Commissione giudicatrice	15
ART. 33 Verifica dei requisiti	16

ART. 34 Termine di conclusione della procedura negoziata	16
TITOLO IV. NORME FINALI	17
ART. 35 Disposizioni di rinvio e norme sopravvenute	17
ART. 36 Ambito di applicazione ed esclusioni	17
ART. 37 Entrata in vigore	17

TITOLO I. DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE

ART. 1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti di servizi, forniture e lavori per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice dei Contratti Pubblici"), come modificato dal D.Lgs. 31 Dicembre 2024 n. 209, con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.

ART. 2. Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D. Lgs. N. 36/2023, le disposizioni dello stesso come modificate dal D.Lgs. n. 209/2024.

ART. 3. Divieto di frazionamento artificioso e suddivisione in lotti funzionali

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
3. In base all'art. 58 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

ART. 4. Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice dei Contratti Pubblici, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo del committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e/o nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

ART. 5. Principi di rotazione

1. Il Comune di Simala si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe di cui al presente regolamento.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 6 del presente regolamento.
5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (Common Procurement Vocabulary), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i Servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".
6. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati.
7. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
8. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
 - arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

ART. 6. Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, sono di seguito individuate, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche. Per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Fascia	BENI E SERVIZI	LAVORI
A	≥ € 5.000 e < € 15.000	> € 5.000 e < € 15.000
B	≥ € 15.000 e < € 30.000	≥ € 15.000 e < € 30.000
C	≥ € 30.000 e < € 40.000	≥ € 30.000 e < € 40.000
D	≥ € 40.000 e < € 80.000	≥ € 40.000 e < € 80.000
E	≥ € 80.000 e < € 140.000	≥ € 80.000 e < € 150.000
F	≥ € 140.000 e < € 1.000.000	≥ € 150.000 e < € 1.000.000
G	da € 1.000.000 sino alla soglia europea ordinaria	da € 1.000.000 sino alla soglia europea ordinaria

ART. 7. Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. n° 36/2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare al principio di rotazione.
2. Per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché concorrano le seguenti condizioni:
 - particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - è verificata l'accurata esecuzione del precedente appalto;
 - è verificata la qualità della prestazione resa.
3. Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

ART. 8. Affidamenti di valore inferiori a € 40.000,00

1. Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il Comune di Simala provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio, da effettuarsi avvalendosi di comuni strumenti telematici di sorteggio disponibili anche sul web, di un campione pari al 5% degli affidamenti diretti infra € 40.000 disposti nel corso dell'anno solare arrotondato all'unità superiore, salvo il controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale e delle Annotazioni ANAC.
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.

ART. 9. Affidamenti di valore pari o superiori a € 40.000,00

1. Gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti richiesti.
2. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo che il RUP ha effettuato la verifica dei requisiti dell'operatore economico attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice.
3. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, , come stabilito dall'art. 99, c. 3-bis, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, il Comune di Simala è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine.
4. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

ART. 10. Stipula del contratto

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate di importo inferiore ad € 70.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n° 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate d'importo pari ad € 70.000,00 sino alle soglie europee previste per Servizi, Forniture e Lavori avviene di regola mediante scrittura privata, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n° 82 del 7 marzo 2005.
3. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei Contratti Pubblici. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 l'imposta non è dovuta, mentre negli altri casi il valore dell'imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato citato. L'imposta di bollo dovrà essere versata con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), come previsto nella Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 11. Termine dilatorio

Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period). Pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice.

ART. 12. Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art. 50, comma 6, del Codice; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.
2. L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella decisione a contrarre.
3. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

ART. 13. Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, il Comune di Simala non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare deve essere pari all'1% (per cento) del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell'IVA e degli oneri accessori.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.
4. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% per cento dell'importo netto contrattuale, al quale non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.
5. La garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 ed infine per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. n° 36/2023.

TITOLO II. ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

ART. 14. Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara.
2. Nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.
3. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore a € 140.000,00 per i servizi e le forniture ed a € 150.000,00 per i lavori, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori.
4. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 15. Contratti riservati

Nei contratti riservati di cui all'art. 61 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, è possibile riservare il diritto di partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento o alla esecuzione delle stesse a piccole e medie imprese.

ART. 16. Indagini di mercato

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n° 36/2023 successive modificazioni, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

ART. 17. Requisiti da richiedere all'operatore

All'operatore economico vengono richiesti requisiti quali:

- l'idoneità professionale;
- le capacità economiche e finanziarie, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

ART. 18. Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. Il Comune di Simala invita gli operatori selezionati a presentare preventivo.
2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.

Nella decisione a contrarre devono sussistere i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;
- se del caso il CUP;
- il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;

- la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
- l'eventuale esecuzione anticipata dell'affidamento;
- il nominativo del RUP e del DEC (se nominato) e l'assenza di conflitto d'interessi;
- gli elementi essenziali del contratto;
- la copertura finanziaria.

3. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

ART. 19. Verifica della congruità dell'offerta

Il RUP svolge la verifica di congruità dell'offerta a prescindere dal numero di preventivi acquisiti per gli affidamenti di Lavori/Servizi/Forniture sotto la soglia comunitaria da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo e nell'atto dell'affidamento ne attesta la congruità.

ART. 20. Anomalia dell'offerta

L'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta non trova applicazione negli affidamenti diretti.

TITOLO III. ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

ART. 21. Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori le procedure negoziate vengono indette per importi di valore da € 150.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
4. È data pubblicità sul sito web dell'avvio delle consultazioni.

ART. 22. Iter procedimentale

1. L'avviso di indagine di mercato costituisce il primo atto della procedura negoziata. La decisione a contrarre, adottata successivamente all'esito di apposita istruttoria, dà atto dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo in relazione all'appalto da affidare.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato.
4. Per gli appalti di lavori di valore da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.
5. Per i lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00 è possibile procedere tramite procedura aperta, con inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n° 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 23. Fasi della procedura

La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:

1. lo svolgimento di indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo. L'avviso di manifestazione di interesse deve essere approvato con una determinazione del responsabile del Servizio competente.
2. il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
3. la stipula del contratto.

ART. 24. Decisione a contrarre

1. La decisione a contrarre deve specificare:
 - Se del caso il CUP;
 - l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - l'interesse che si intende soddisfare;
 - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;

- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (albo o avviso);
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. Nel dettaglio la motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP e del DEC;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

ART. 25. Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 6 del presente regolamento.
2. L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme telematiche in uso alla Stazione Appaltante; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.

ART. 26. L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo all'indagine di mercato va pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 27 del presente Regolamento;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al punto precedente, come meglio delineato nel successivo articolo 30 del presente regolamento;
- i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

ART. 27. Individuazione degli operatori economici da invitare

1. Tenuto conto di quanto previsto all'art. 50, comma 2, del Codice, si provvede alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando di cui al medesimo articolo secondo quanto di seguito disposto.
2. Qualora il numero delle manifestazioni di interesse ricevute entro i termini stabiliti sia inferiore a 5 o a 10 a seconda dei casi, si procederà ad invitare alla procedura i soli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta.
3. Esclusivamente con riferimento alle procedure negoziate senza bando precedute dalla preventiva indagine di mercato, spirato il termine concesso da quest'ultima, qualora pervenga un numero di candidature superiore al numero minimo fissate dal Codice, vengono redatte, previa verifica dei requisiti, n. 2 distinte graduatorie, in ordine crescente:

Graduatoria a) Somma del fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;

Graduatoria b)

In caso di lavori, somma dell'importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nella Categoria Prevalente indicata in sede di procedura.

In caso di servizi e forniture, somma dell'importo complessivo delle prestazioni analoghe eseguite regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso.

4. Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature pervenute, gli operatori da invitare alla procedura negoziata sono così individuati:

NEL CASO DI INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI

Dalla **graduatoria a)** verranno invitati **n. 3 (tre)** operatori economici:

- a) Il primo in graduatoria (colui che ha la somma del fatturato globale nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso, più alta);

- b) L'operatore economico la cui somma del fatturato globale nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso è pari o subito superiore alla media aritmetica della somma dei fatturati globali di tutti gli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare (compreso il primo e l'ultimo in graduatoria);
- c) L'ultimo in graduatoria (colui che ha la somma del fatturato globale nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso, più bassa);

Dalla **graduatoria b)** verranno invitati **n. 2 (due)** operatori economici:

- a) Il primo in graduatoria;
- b) L'ultimo in graduatoria;

NEL CASO DI INVITO DI ALMENO 10 OPERATORI

Dalla **graduatoria a)** verranno invitati **n. 6 (sei)** operatori economici:

- a) Il primo e il secondo in graduatoria (coloro che hanno la somma del fatturato globale nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso, più alta);
- d) L'operatore economico la cui somma del fatturato globale nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso è pari o subito superiore alla media aritmetica della somma dei fatturati globali di tutti gli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare (compreso il primo, il secondo e l'ultimo e il penultimo in graduatoria);
- b) L'operatore economico la cui somma del fatturato globale nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso è subito inferiore alla media aritmetica della somma dei fatturati globali di tutti gli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare (compreso il primo, il secondo e l'ultimo e il penultimo in graduatoria);
- c) L'ultimo e il penultimo in graduatoria (coloro che hanno la somma del fatturato globale nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso, più bassa);

Dalla **graduatoria b)** verranno invitati **n. 4 (quattro)** operatori economici:

- a) Il primo e il secondo in graduatoria;
- b) L'ultimo e il penultimo in graduatoria;

5. In entrambi i casi (invito a 5 o 10 operatori):

- Qualora un operatore economico risulti utilmente collocato in entrambe le graduatorie a) e b):
 - lo stesso è invitato con riferimento alla posizione occupata nella **graduatoria a)**;
 - nella **graduatoria b)** si procede all'invito dell'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.
- In caso di parità di punteggio all'interno della medesima graduatoria, si procede secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

6. In caso di partecipazione in forma di RTI e/o di avvalimento:

- per la **graduatoria a)**, il fatturato globale dell'operatore economico si calcola come somma dei fatturati dei soggetti componenti il raggruppamento e/o dell'operatore economico e dell'impresa ausiliaria;

- per la **graduatoria b)**, si applicano i medesimi criteri, considerando i requisiti complessivi dei soggetti componenti il raggruppamento e/o dell'operatore economico e dell'impresa ausiliaria.
7. per i Consorzi di cui all'articolo 65, lettere c) e d), del Codice gli importi richiesti (lavori/prestazioni) possono essere indicati dal Consorzio e contemporaneamente dalla Consorziata indicata per l'esecuzione, in applicazione del principio del "cumulo alla rinfusa" secondo quanto previsto dell'art. 225, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023.
 8. Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare viene richiesto di comprovare, entro un congruo termine, i dati dichiarati, laddove gli stessi non siano ricavabili d'ufficio. Fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni, spirato vanamente il termine concesso per la prova o in caso di verificata insussistenza dei requisiti previsti per l'inserimento in una posizione utile della graduatoria, si procede all'esclusione del concorrente e all'individuazione dell'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.
 9. Al termine dell'espletamento delle suddette operazioni sono approvate dal soggetto competente le graduatorie e individuati gli operatori da invitare alla procedura negoziata.
 10. Resta fermo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio ai sensi del Codice.

ART. 28. Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso che non presentano un interesse transfrontaliero certo è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a cinque**. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice dei Contratti, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 al Codice dei Contratti.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

ART. 29. Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, l'Amministrazione procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti digitali di *e-procurement* di cui l'Amministrazione dispone nel rispetto delle prescrizioni normative.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

ART. 30. Contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
- b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o nel caso di operatore economico selezionato dall'Albo fornitori: la conferma dei requisiti generali, di idoneità professionale e del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e. il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f. la misura delle penali;
- g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h. l'eventuale richiesta di garanzie;
- i. il nominativo del RUP;
- j. il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l. la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa;
- m. Eventuale premio di accelerazione nei lavori pubblici.

ART. 31. Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice.

ART. 32. Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte sono valutate da una Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante dopo il termine di presentazione delle offerte.
2. La Commissione giudicatrice è composta di norma da un numero di 3 (tre) componenti in ragione dell'esigenza di velocizzare le procedure di gara e di ridurre eventuali costi, salvo procedure di particolare complessità nelle quali il numero di commissari può essere elevato a 5 (cinque). Possono essere nominati componenti supplenti.
3. I componenti e il presidente della Commissione giudicatrice sono individuati in via prioritaria fra il personale interno alla Stazione Appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.
4. Solo in mancanza di soggetti aventi i requisiti richiesti all'interno della Stazione Appaltante, i componenti e il presidente potranno essere scelti anche tra i funzionari di altre amministrazioni o, nel residuo caso di ulteriore e documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

5. Il R.U.P., nei contratti di valore inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 51 del Codice può partecipare alla Commissione giudicatrice anche in qualità di presidente.
6. La Commissione giudicatrice redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza, il processo verbale della gara.
7. La Commissione giudicatrice adotta le scelte decisorie, valutative e discrezionali con il *plenum* dei suoi membri.
8. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici la seduta pubblica può avvenire anche a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

ART. 33. Verifica dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

ART. 34. Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

TITOLO IV. NORME FINALI

ART. 35. Disposizioni di rinvio e norme sopravvenute

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.
2. Tale rinvio è da intendersi in senso dinamico: si applicheranno, ove di rango superiore, le eventuali norme sopravvenute con le quali il presente documento risulti in contrasto.

ART. 36. Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in house providing.
2. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62).
4. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

ART. 37. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.